



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDISPENSABILI (TASI) - ANNUALITÀ 2015.

Nr. Progr. **11**

Data **22/05/2015**

Seduta Nr. **3**

Cod.

Cod. Ente: **016018**

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 22/05/2015 alle ore 20:30.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sede municipale, oggi 22/05/2015 alle Ore 20:30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
MAGLI PRIMO	S	SANTINELLI ANDREA	S	TIRABOSCHI FRANCESCO	S
COLLEONI FEDERICO	S	RAPIZZA DARIO	S		
SCARPELLINI ROBERTO	S	STENTELLA IVANO	S		
FRATUS ANDREA	N	INTRA RUGGERO	S		
VAVASSORI ROBERTO	S	FRETTI BARBARA	N		
CARMINATI VALENTINA	S	NICOLI GIOVANNI	S		
TOTALE Presenti: 11			TOTALE Assenti: 2		

Assenti Giustificati i signori:

FRATUS ANDREA; FRETTI BARBARA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA.

In qualità di SINDACO, il DOTT. MAGLI PRIMO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco introduce il secondo punto all'ordine del giorno cedendo successivamente la parola all'Assessore Scarpellini per la sua illustrazione.

L'Assessore Scarpellini premette che anche per quest'anno non è ancora stato possibile approvare il bilancio di previsione. Le sorprese sui tagli anche per il 2015, aggiunge, non sono mancate, tanto è vero che il Comune di Bagnatica ha avuto un taglio ulteriore di 258 mila euro circa. Difficile è dunque far quadrare i conti e, si vedrà nel successivo punto, le soluzioni non sono molte tanto che si è arrivati alla rinegoziazione dei mutui per dare maggiore respiro al bilancio. Specifica che l'attuale proposta all'ordine del giorno sui tributi arrivava di solito con l'approvazione del bilancio preventivo. L'anticipo di tale decisione quest'anno si è resa necessaria per via del servizio di bollettazione e recapito ai cittadini e delle imminenti scadenze di pagamento. Si voleva evitare, anche per economicità, di inviare due bollettini. Uno sarebbe stato inviato conteggiando l'applicazione della aliquota base ed uno, successivo, per il saldo, avrebbe invece considerato l'aliquota deliberata. Si è invece preferito uscire con dati certi e con un unico bollettino, anche per evitare sorprese per i cittadini sul saldo. La Tasi, spiega, ha carattere di tributo complementare rispetto all'Imu. Si è tenuto conto dunque di un'aliquota ordinaria che, attualmente per l'Imu, è abbastanza alta, anche se tale dato va poi sempre raffrontato con le detrazioni che sono state previste a livello regolamentare. Si è ritenuto equo ed opportuno anche per il 2015 non applicare la TASI alle categorie di immobili soggetti a IMU, prevedendo un azzeramento delle aliquote TASI per tali immobili. Ciò, però, continua l'Assessore Scarpellini, ad esclusione dei fabbricati di cat. D. Ciò al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio. Sempre ai fini TASI sono poi state introdotte detrazioni, una fissa di 100 euro ed una di 50 euro per ogni figlio con un meccanismo che va a favorire oltre che le famiglie più numerose, anche le rendite catastali più basse. Nel complesso e raffrontando i dati rispetto a ciò che si pagava con la precedente IMU, vale a dire prima della TASI, l'importo pagato, confrontando le situazioni familiari e catastali analoghe, è più basso. Nella casistica esaminata pochissimi sono i casi in cui è risultato più alto l'importo, tuttavia l'aumento è di pochi euro in più.

Interviene il Cons. Intra il quale evidenzia come non vi siano state variazioni rispetto all'anno scorso. Al di là di questo rileva come non si possa andare a discutere delle aliquote se non viene approvato contestualmente il bilancio. La discussione, svincolata dal bilancio, è destinata a cadere con conseguente svilimento di quella che è l'attività e la funzione del Consiglio Comunale e la dignità delle minoranze. La proposta di oggi assume un valore esclusivamente tecnico ed amministrativo. Ciò è comprensibile, continua il Cons. Intra, ma non potendo sviscerare, in questa sede, il discorso sul bilancio è impossibile per una minoranza andare a fare dei rilievi. Per questi motivi, attinenti, chiarisce, non al profilo tecnico delle aliquote, ma al profilo politico, il voto sarà contrario.

L'Assessore Scarpellini riconosce quanto detto dal Cons. Intra sulla discussione svincolata dal bilancio, tuttavia lo si fa per venire incontro al cittadino. Le aliquote sono peraltro confermate e non modificate, dunque il passaggio è più tecnico. Diverso sarebbe stato in caso di proposta di deliberazione di modifiche.

Non vi sono altri interventi.

Chiusa la discussione si procede a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per l'anno 2015);

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014);

CONSIDERATO che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/ 2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 22/05/2015

- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 21 del 05/8/2014 con la quale sono state definite le aliquote e le detrazioni per l'annualità 2014;

CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2015, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.-TASI approvato con delibera consiliare n. 20 del 05/8/2014;

EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazioni e determinare le aliquote da deliberare;

ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

RILEVATO che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: *“nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”*.

VERIFICATO che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa in materia di TASI;

RIMARCATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante *“disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”* e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013;

EVIDENZIATO che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;

VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

RAMMENTATO che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare statuita dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dal comma 702 della Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 677 impone inoltre che il Comune *“può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”*;

VISTE le modifiche intervenute ad opera del D.L. 6 marzo 2014, n.16, che, integrando la predetta previsione, ha innalzato l'aliquota massima da adottare, per il solo anno 2014, disponendo che: *“per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”*;

DATO ATTO che il comma 679 della Legge n. 190/2014 conferma la possibilità di fissare le aliquote per il 2015 al livello massimo del 2014 come richiamato nei precedenti paragrafi e indicato nel 2,5 per mille e la possibilità di applicare un ulteriore 0,8 per mille ripartibile dal comune tra gli immobili e le abitazioni principali a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta e/o altre misure;

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 *“spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

VERIFICATO che nella determinazione del fondo di solidarietà comunale il presunto gettito TASI ad aliquota base su tutti gli immobili è stato determinato dal Ministero in € 290.180,23 e che pertanto tale somma è detratta direttamente nel calcolo del FSC;

CONSTATATO che in riferimento all'anno 2014 il tributo alla data del 30/4/2015 è stato incassato nell'importo di € 321.140,08;

CONSIDERATO il carattere complementare della TASI rispetto all'IMU e tenuto conto della pressione fiscale attualmente esercitata con l'applicazione dell'IMU allo 09,00 per mille come aliquota ordinaria, si ritiene equo ed opportuno anche per il 2015 non applicare la TASI alle categorie di immobili soggetti a IMU, prevedendo un azzeramento delle aliquote TASI per tali immobili, ad esclusione dei fabbricati di cat. D che si rende necessario per salvaguardare gli equilibri di bilancio.

PER QUANTO ATTIENE le abitazioni principali e relative pertinenze, si ritiene di confermare le aliquote, riduzioni/agevolazioni previste per lo scorso anno 2014;

RILEVATO che per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dal comma 677, così come integrato dal D.L. n. 16/2014 e dal comma 679 della L. 190/2014, viene proposta l'approvazione delle seguenti aliquote per il 2015:

- A. **03,30 per mille**, relativamente alle seguenti unità immobiliari, e pertinenze ammesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggette alla disciplina della I.U.C.- IMU:
- *l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e pertinenze della stessa;*
 - *l'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*
 - *le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
 - *i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*

- *la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
 - *un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;*
 - *fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;*
- B. **01,00 per mille**, per i Fabbricati classificati catastalmente nella cat. D e relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- C. **00,00 per mille**, per altri immobili soggetti ad IMU, relativamente alle seguenti unità immobiliari:
- *gli immobili elencati alla lettera a) del presente articolo, e relative pertinenze, qualora siano classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;*
 - *l'abitazione (e le pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti ed affini di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione;*
 - *gli altri immobili che, nel medesimo periodo, sono soggetti all'imposta municipale propria (I.U.C.-IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 20;*

INOLTRE ai sensi dell'art.1 comma 677 della L.147/13 e ss.mm.ii. ai fini TA.S.I. è prevista l'applicazione di una detrazione destinata ad agevolare le abitazioni principali e quelle ad essa equiparate di cui all'art.13 comma 2 D.L.201/11. La detrazione in oggetto è stabilita in una quota fissa di **€ 100,00** ed è divisa in parti uguali tra i soggetti passivi che ne hanno diritto. Si prevede inoltre l'applicazione di una detrazione aggiuntiva pari ad **€ 50,00** per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, residente e dimorante nell'immobile destinato ad abitazione principale.

SPECIFICATO che per gli immobili occupati o detenuti da un soggetto diverso dal proprietario è soggetto passivo anche l'occupante/detentore e a suo carico è stabilita la percentuale del **10%** del versamento della TASI. La restante parte rimane dovuta dal possessore.

VERIFICATO che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C.-TASI, unitamente a quelle relative all'IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilogativo che segue:

Aliquote in %			Tipologia immobile
IMU	TASI	TOT	
0,90	0,00	0,90	Tutti gli immobili escluse cat. D e abitazioni principali ed assimilate
0,90	0,10	1,00	Fabbricati cat. D
0,00	0,33	0,33	Abitazioni principali ed assimilate escluse le cat. A1 – A8 – A9 di cui alla lettera A) del precedente paragrafo
0,50	0,00	0,50	Abitazioni principali ed assimilate cat. A1 – A8 – A9 e abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado come abit. principale
0,00	0,10	0,10	Fabbricati rurali ad uso strumentale

VERIFICATO che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, nonché delle detrazioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale, il gettito previsto a titolo di TASI, per l'anno 2015, risulta presumibilmente di circa euro 320.000,00, compatibile con i costi dei servizi indivisibili da indicare in bilancio, scelti e individuati analiticamente in apposito prospetto allegato al presente atto, per i quali si preventiva un grado di copertura pari circa al 91%;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

PRESO ATTO inoltre della necessità di disporre delle aliquote definitive per l'anno 2015 per consentire all'ufficio tributi di predisporre e spedire gli avvisi di pagamento ai contribuenti;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore A.G. e Finanziari ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli 8, contrari n. 3 (Cons. Sigg.ri Intra, Nicoli, Tiraboschi), astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI approvare le aliquote e detrazioni relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l'anno d'imposta 2015, come specificato in premessa ed invero:

03,30 per mille, relativamente alle seguenti unità immobiliari, e pertinenze ammesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggette alla disciplina della I.U.C.- IMU:

l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e pertinenze della stessa;

l'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

01,00 per mille, per i Fabbricati classificati catastalmente nella cat. D e relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

00,00 per mille, per altri immobili soggetti ad IMU, relativamente alle seguenti unità immobiliari:

gli immobili elencati alla lettera a) del presente articolo, e relative pertinenze, qualora siano classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

l'abitazione (e le pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti ed affini di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione;

gli altri immobili che, nel medesimo periodo, sono soggetti all'imposta municipale propria (I.U.C.-IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 20;

2. DI STABILIRE l'applicazione, ai sensi dell'art.1 comma 677 della L.147/13 e ss.mm.ii. ai fini TA.S.I. di una detrazione destinata ad agevolare le abitazioni principali e quelle ad essa equiparate di cui all'art.13 comma 2 D.L.201/11. La detrazione in oggetto è stabilita in una quota fissa di **€ 100,00** ed è divisa in parti uguali tra i soggetti passivi che ne hanno diritto. Si prevede inoltre l'applicazione di una detrazione aggiuntiva pari ad **€ 50,00** per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, residente e dimorante nell'immobile destinato ad abitazione principale;
3. DI SPECIFICARE che per gli immobili occupati o detenuti da un soggetto diverso dal proprietario è soggetto passivo anche l'occupante/detentore e a suo carico è stabilita la percentuale del **10%** del versamento della TASI. La restante parte rimane dovuta dal possessore.
4. DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;
6. DI DICHIARARE, con separata votazione - favorevoli 8, contrari n. 3 (Cons. Sigg.ri Intra, Nicoli, Tiraboschi), astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 22/05/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to DOTT. MAGLI PRIMO

Il Segretario Comunale

F.to D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **11/06/2015** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, addì 11/06/2015

IL SEGRETARIO

F.to D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Attesto che la presente deliberazione è conforme.

Data

IL SEGRETARIO

D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Data

IL SEGRETARIO



COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **11** Del **22/05/2015**

Servizio:

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDISPENSABILI (TASI) - ANNUALITÀ 2015.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.LGS 267 DEL 18/08/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO	L'atto è stato istruito da: Data 18/05/2015 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 18/05/2015 IL RESPONSABILE DI SETTORE F.to CROTTI EUGENIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE Data 18/05/2015 IL RESPONSABILE FINANZIARIO F.to CROTTI EUGENIO

SERVIZI INDIVISIBILI PER INTERVENTO

TIT	CATFUN	SER	Descrizione	PREV.2014	PREV. 2015	PREV. 2016
1	1	7	SERVIZIO ANAGRAFE	7.850,00	2.850,00	2.850,00
1	1	5	SERVIZI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	1	8	SERVIZI GENERALI ESTRATTO CAP. SPESE CANI RANDAGI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	3	1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	107.775,00	108.000,00	109.000,00
1	8	1	SERVIZIO STRADE	12.500,00	17.000,00	17.000,00
1	8	2	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	107.700,00	151.500,00	151.500,00
1	9	6	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	15.450,00	17.450,00	17.450,00
1	10	5	SERVIZI CIMITERIALI	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			TOTALE SPESE SERVIZI INDIVISIBILI	307.575,00	353.100,00	354.100,00